

25 Giugno 2018

# **WePeA per il DISABILITY PRIDE DAY (15 luglio 2018): La sentenza della Corte di Cassazione n. 4069 sul diritto di usufruire dei permessi di cui alla Legge 104/1992**

**Milano, 25 giugno 2018** - La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza resa dalla sezione lavoro del 20/02/2018, n. 4069 si è pronunciata in materia di diritto di usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, affermando che detto diritto non è comprimibile in ragione dell'orario di lavoro part time.

Secondo la Corte, infatti, *“il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, poiché posto a presidio della tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 cost., non è comprimibile in ragione dell'orario di lavoro part time di colui che assiste il familiare con handicap in situazione di gravità”* in quanto la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare, risultando, pertanto, evidente che l'interesse primario cui è preposta la norma in questione è quello di *“assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito”* (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007) (cfr. Corte cost. n. 213 del 2016). Si tratta, in definitiva, - ha concluso la Suprema Corte *“di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.)”*.

Questo approfondimento rientra nel progetto WePeA per il Disability Pride Day 2018: <https://www.pavia-ansaldo.it/wepea-per-il-disability-pride-day-15-luglio->

---

#### DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.